

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 55 del 29 AGO. 2005

“Modifiche alle Disposizioni n° 39/2005, 41/2005, 47/2005, 49/2005 e 50/2005”.

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n° 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;


È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE La presente disposizione è composta di n. 6 pagine
COMPOSTA DI N° 6 PAGINE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 6





VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione RFI/TC.MV.RG/00075 del 11/08/2005 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative centrali della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione concernente le modifiche alle "Disposizioni n° 39/2005, 41/2005, 47/2005, 49/2005 e 50/2005.

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1


All'art. 2 della Disposizione n° 39 del 20 giugno 2005 concernente la nuova "Istruzione per l'esercizio delle linee a doppio binario banalizzate ad Alta Capacità/Alta Velocità (AC/AV), attrezzate con ERTMS/ETCS L2 (ad uso del personale dei treni)" sono apportate le seguenti modifiche:

- **L'ultimo capoverso della lettera a) del comma 2 è così sostituito:**

Ogni qualvolta si renda necessario attivare rallentamenti o riduzioni di velocità inferiori a 50 km/h su tratti che comprendono posti di cambio fase (PCF) disalimentati (attivi), le Unità periferiche interessate devono valutare la necessità o meno di procedere alla rialimentazione dei PCF stessi per tutta la durata del rallentamento.

- **Il testo della lettera a) del comma 3 è così sostituito:**

Le norme per l'abbassamento dei pantografi per cambio tensione (POC) sono riportate nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a." e corrispondente "Estratto ad uso del personale di condotta delle locomotive" (All. VI bis della PGOS) e nell'"Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive" (IPCL).





- Il testo della lettera b) del comma 3 è così sostituito:

Le norme per l'abbassamento dei pantografi per esigenze diverse dal cambio tensione sono riportate nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a." e corrispondente "Estratto ad uso del personale di condotta delle locomotive" (All. VI bis della PGOS) e nell'"Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive" (IPCL).

- Il comma 4 è così sostituito:

Le norme per la gestione dei tratti neutri per cambio fase (PCF) sono riportate nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a." e corrispondente "Estratto ad uso del personale di condotta delle locomotive" (All. VI bis della PGOS) e nell'"Istruzione per il servizio del Personale di condotta delle locomotive" (IPCL).

Art. 2

All'art. 1 della Disposizione n° 41 del 20 giugno 2005 concernente le nuove "Disposizioni per l'esercizio delle linee a doppio binario banalizzate ad Alta Capacità/Alta Velocità (AC/AV), attrezzate con ERTMS/ETCS L2" è apportata la seguente modifica:

L'ultimo capoverso della lettera a) del comma 15 è così sostituito:

Ogni qualvolta si renda necessario attivare rallentamenti o riduzioni di velocità inferiori a 50 km/h su tratti che comprendono posti di cambio fase (PCF) disalimentati (attivi), le Unità periferiche interessate devono valutare la necessità o meno di procedere alla rialimentazione dei PCF stessi per tutta la durata del rallentamento.

Art. 3

Al Capitolo II - art. 5 - della Disposizione n° 47 del 15.07.2005, concernente "Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV relative ai rapporti tra il personale del Movimento, degli Impianti Elettrici e dei treni" è apportata la seguente modifica:

il comma 5 è così sostituito:

5. Esigenze di esercizio degli impianti TE

La riconfigurazione dei PCF potrà essere eseguita dal DOTE, previa intese con il DCO e l'Operatore RBC, senza necessità di arrestare la circolazione.

- Il DOTE, eseguite le manovre necessarie, deve immediatamente avvisare con dispaccio l'Operatore RBC del nuovo assetto dei PCF, utilizzando la formula **A:**





A) "Operatore RBC configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di ubicato/i al km..... con linea di contatto disalimentata. Contestualmente configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di ubicato/i al km..... con linea di contatto alimentata".

- L'Operatore RBC tramite interfaccia provvederà tempestivamente all'inserimento del nuovo assetto. Successivamente, l'operatore RBC deve avvisare il DCO:
- per iscritto, utilizzando la formula **D** nel caso di PCF disalimentato e non configurato;
- verbalmente nei rimanenti casi (PCF alimentato e configurato, PCF alimentato e non configurato).

Nel caso in cui riceva l'avviso scritto di PCF disalimentato e non configurato, il DCO deve provvedere all'operazione di "chiusura segnali virtuali", per l'arresto dei treni, su entrambi i binari nei PdS attigui al PCF disalimentato e notificare la seguente prescrizione **E** ai treni che debbono percorrere il PCF disalimentato e non inserito in RBC (non segnalato in cabina di guida al PdC):

E) "PCF ubicato alla progressiva chilometrica..... tra e disalimentato"

Nel caso di mancato inserimento della riduzione di velocità a 150 km/h il DCO deve integrare la formula **E**, notificata agli stessi treni, con l'ulteriore prescrizione:

"Non superate la velocità di 150 km/h tra e (PdS attigui al PCF disalimentato)"

Le prescrizioni ai treni relative ai PCF disalimentati (attivi) e non inseriti in RBC debbono essere notificate nei PdS attigui ai PCF stessi. Tali prescrizioni non devono essere notificate ai treni nel caso venga ordinata dal DCO l'autorizzazione al movimento con via libera di giunto telefonico.

L'Operatore RBC, alla riattivazione dell'interfaccia, una volta inserite in RBC le informazioni di riconfigurazione dei PCF rimaste sospese, ne deve dare immediato avviso al DCO con dispaccio utilizzando la seguente formula **G**:

G) "DCO..... riferimento dispaccio n° ... del..... inserita in RBC riconfigurazione PCF".

Art. 4



Al Capitolo II art. 5 della Disposizione n° 49 del 29.07.2005, concernente "Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio (PGOS)" è apportata la seguente modifica:

il comma 5 è così sostituito:

5 Esigenze di esercizio degli impianti TE

La riconfigurazione dei PCF potrà essere eseguita dal DOTE, previe intese con il DCO e l'Operatore RBC, senza necessità di arrestare la circolazione.

Il DOTE, eseguite le manovre necessarie, deve immediatamente avvisare con dispaccio l'Operatore RBC del nuovo assetto dei PCF, utilizzando la formula **A**:





A) "Operatore RBC Configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di ubicato/i al km..... con linea di contatto disalimentata. Contestualmente configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di Ubicato/i al km..... con linea di contatto alimentata".

L'Operatore RBC tramite interfaccia provvederà tempestivamente all'inserimento del nuovo assetto. Successivamente, l'operatore RBC deve avvisare il DCO:

- per iscritto, utilizzando la formula **D** nel caso di PCF disalimentato e non configurato;
- verbalmente nei rimanenti casi (PCF alimentato e configurato, PCF alimentato e non configurato).

Nel caso in cui riceva l'avviso scritto di PCF disalimentato e non configurato il DCO deve provvedere all'operazione di "chiusura segnali virtuali", per l'arresto dei treni, su entrambi i binari nei PdS attigui al PCF disalimentato e notificare la seguente prescrizione **E** ai treni che debbono percorrere il PCF disalimentato e non inserito in RBC (non segnalato in cabina di guida al PdC):

E) "PCF ubicato alla progressiva chilometrica.....trae..... disalimentato"

Nel caso di mancato inserimento della riduzione di velocità a 150 km/h il DCO deve integrare la formula **E**, notificata agli stessi treni, con l'ulteriore prescrizione:

"Non superate la velocità di 150 km/h trae (PdS attigui al PCF disalimentato)"

Le prescrizioni ai treni relative ai PCF disalimentati (attivi) e non inseriti in RBC debbono essere notificate nei PdS attigui ai PCF stessi. Tali prescrizioni non devono essere notificate ai treni nel caso venga ordinata dal DCO l'autorizzazione al movimento con via libera di giunto telefonico.

L'Operatore RBC, alla riattivazione dell'interfaccia, una volta inserite in RBC le informazioni di riconfigurazione dei PCF rimaste sospese, ne deve dare immediato avviso al DCO con dispaccio utilizzando la seguente formula **G**:

G) "DCO..... riferimento dispaccio n° ... del..... inserita in RBC riconfigurazione PCF".

Art. 5


All'art. 6 della Disposizione n° 50 del 10.08.2005, concernente "Istruzioni per la gestione dell'interfaccia operatore RBC – Linea AC/AV Roma - Napoli" è apportata la seguente modifica:

il comma 6.2.2 è così sostituito:

6.2.2 Riconfigurazione dei Posti di Cambio Fase per esigenze di esercizio degli impianti TE.

La riconfigurazione dei PCF potrà essere eseguita dal DOTE, previe intese con il DCO e l'Operatore RBC, senza necessità di arrestare la circolazione.

- Il DOTE, eseguite le manovre necessarie, deve immediatamente avvisare con dispaccio l'Operatore RBC del nuovo assetto dei PCF, utilizzando la formula **A**:





A) "Operatore RBC configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di ubicato/i al km..... con linea di contatto disalimentata. Contestualmente configurate il/i PCF del/i binario/i pari/dispari di ubicato/i al km..... con linea di contatto alimentata".

- L'Operatore RBC tramite interfaccia provvederà tempestivamente all'inserimento del nuovo assetto. Successivamente, l'operatore RBC deve avvisare il DCO:

- per iscritto, utilizzando la formula **D** nel caso di PCF disalimentato e non configurato;
- verbalmente nei rimanenti casi (PCF alimentato e configurato, PCF alimentato e non configurato)

Nel caso in cui riceva l'avviso scritto di PCF disalimentato e non configurato il DCO deve provvedere all'operazione di "chiusura segnali virtuali", per l'arresto dei treni, su entrambi i binari nei PdS attigui al PCF disalimentato e notificare la seguente prescrizione **E** ai treni che debbono percorrere il PCF disalimentato e non inserito in RBC (non segnalato in cabina di guida al PdC):

E) "PCF ubicato alla progressiva chilometrica.....trae..... disalimentato"

Nel caso di mancato inserimento della riduzione di velocità a 150 km/h il DCO deve integrare la formula **E**, notificata agli stessi treni, con l'ulteriore prescrizione:

"Non superate la velocità di 150 km/h trae (PdS attigui al PCF disalimentato)"

Le prescrizioni ai treni relative ai PCF disalimentati (attivi) e non inseriti in RBC debbono essere notificate nei PdS attigui ai PCF stessi. Tali prescrizioni non devono essere notificate ai treni nel caso venga ordinata dal DCO l'autorizzazione al movimento con via libera di giunto telefonico.

L'Operatore RBC, alla riattivazione dell'interfaccia, una volta inserite in RBC le informazioni di riconfigurazione dei PCF rimaste sospese, ne deve dare immediato avviso al DCO con dispaccio utilizzando la seguente formula **G**:

G) "DCO..... riferimento dispaccio n° ... del..... inserita in RBC riconfigurazione PCF".

Art. 6

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 10 settembre 2005


Michele Elia

